

l'Istituto alberghiero De Cecco e dell'istituto magistrale Marconi di Pescara che da circa un anno è stata adibita ad aula *bunker* per un importante processo svoltosi a Pescara;

tale scelta sembrò inopportuna per una serie di motivi rappresentati nella precedente interrogazione e, in particolare, perché ha privato della palestra circa mille studenti costretti a rinunciare all'ora di educazione fisica e, quindi, privati di un diritto-dovere;

pur comprendendo i motivi che a suo tempo costrinsero a tale scelta, non appare giustificabile il fatto che a distanza di mesi dalla fine del processo non sia stata ancora riattivata la palestra, per cui gli studenti sono ancora impossibilitati ad usufruirne -;

se non ritengano opportuno intervenire per conoscere i motivi per i quali la palestra non viene ancora restituita alle suddette scuole, dal momento che, come afferma lo stesso presidente del tribunale di Pescara, non sono più previsti altri processi da svolgere nella suddetta struttura;

a chi spetti il compito di procedere al ripristino funzionale della palestra rimuovendo le strutture che vi sono state installate per lo svolgimento del processo (gabbia eccetera);

se comunque non ritengano opportuno assicurare al comune di Pescara i mezzi necessari per la completa e rapida riattazione dell'impianto. (4-22977)

VENDOLA e BONITO. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

la sera del 14 marzo 1999 nella città di San Severo (Foggia) sono stati esplosi numerosi colpi di arma da fuoco contro l'abitazione del dottor Antonio D'Angelo, medico, responsabile del Sert, nonché esponente dell'associazione antimafia « Libera »;

e già la terza volta che il dottor D'Angelo subisce pesanti atti di violenza e di intimidazione;

il dottor D'Angelo è impegnato da tempo nella battaglia contro il crimine organizzato e contro le presunte illegalità della sanità foggiana;

nel corso di quest'ultimo attentato, diversi proiettili hanno mandato in frantumi le finestre dell'abitazione del medico, sfiorando alcuni suoi parenti -;

quale giudizio si esprima sulla suddescritta vicenda;

quali interventi concreti si intendano adottare per tutelare la vita del dottor D'Angelo e della sua famiglia. (4-22978)

Ritiro di documenti del sindacato ispettivo.

I seguenti documenti sono stati ritirati dai presentatori:

interrogazione a risposta in Commissione Simeone n. 5-05788 dell'11 febbraio 1999;

interrogazione a risposta scritta De Cesaris n. 4-22904 del 15 marzo 1999.

Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione a risposta scritta Conte n. 4-22771 del 9 marzo 1999 in interrogazione a risposta in Commissione n. 5-06007.

ERRATA CORRIGE

Si ripubblica il testo dell'interpellanza urgente Giovanardi ed altri n. 2-01688, già pubblicata nell'allegato B ai resoconti della

seduta del 9 marzo 1999 con l'esatta indicazione dei firmatari:

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri di grazia e giustizia e della solidarietà sociale, per sapere — premesso che:

risulta all'interpellante che, in data 12 novembre 1998, alle 5 e tre quarti del mattino, il tribunale dei minori di Bologna, su segnalazione dei servizi sociali ha proceduto alla perquisizione della casa dei coniugi Delfino Covezzi e Lorena Morselli di Finale Emilia, ed ha allontanato i quattro figli minori, in seguito a dichiarazioni rese al pubblico ministero da una nipote di otto anni della Morselli, a sua volta allontanata dalla famiglia il 2 luglio 1998;

l'allontanamento è stato motivato dall'ipotizzato coinvolgimento dei quattro minori in torbide vicende di orge e riti satanici a cui avrebbero partecipato il nonno, gli zii, la cognata della Morselli assieme ad alcuni nipoti;

sette persone sono finite in carcere in base a queste accuse mentre non risulta che il Covezzi e la Morselli siano a nessun titolo indagati;

localmente i coniugi Covezzi hanno fama di persone serie e responsabili e prima dell'allontanamento dei figli non avevano avuto nessun avvertimento, nessun confronto, nessuna richiesta di dialogo da parte delle istituzioni —:

se risultino i motivi per i quali, in una situazione così delicata non sono stati coinvolti preventivamente i genitori dei quattro minori;

se non ritengano che il repentino ed improvviso allontanamento degli stessi dalla famiglia non rappresenti comunque un trauma irreversibile e difficilmente superabile per bambini come nel caso specifico di quattro, otto, nove e undici anni che da più di tre mesi sono costretti a vivere separati dai loro genitori.

(2-01688) « Giovanardi, Palumbo, Colombini, Lo Jucco, Rivolta, Dell'Elce, Cosentino, Stradella, Becchetti, Follini, Stagno

d'Alcontres, Panetta, Lucchese, Baccini, D'Alia, Burani, Procaccini, Gagliardi, Niccolini, Leone, Scaltritti, Scarpa, Bonazza, Buora, Sgarbi, Gastaldi, Peretti, Vincenzo Bianchi, Marinacci, Viale, Valducci, Baiamonte, Marzano, Marras, Vitali, Aracu, Conte ».

Si ripubblica il testo dell'interrogazione Mancuso già n. 3-03599, già pubblicata nell'allegato B al resoconto della seduta del 16 marzo 1999 con l'esatta indicazione dei firmatari:

MANCUSO, SGARBI, BECCHETTI, BAIAMONTE, ANEDDA, COLA, PECORELLA, MICCICHÈ, PRESTIGIACOMO, FIORI, LEONE, DONATO BRUNO, SAPONARA, MARTUSCIELLO, RIZZI, FILOCAMO, DIVELLA e GARRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con due interrogazioni annunziate, rispettivamente, nella seduta del 3 luglio 1997 (n. 3-01331) e nella seduta del 25 marzo 1998 (n. 3-02143) dirette alle SS. LL. l'odierno primo firmatario ed altri deputati hanno chiesto di sapere per quali motivi non fosse stato promosso procedimento disciplinare nei confronti del magistrato dottor Marco Pivetti, il quale, prima della sua elezione al C.S.M., quale pretore del lavoro in Roma, aveva depositato centinaia di sentenze con ritardi fino a 1.051 giorni (poco meno di tre anni). Omissione di procedimento contrastante con quanto invece avvenuto nei confronti di altri magistrati per ritardi meno gravi, difatti condannati in sede disciplinare;

alle risposte, rispettivamente, del sottosegretario Giuseppe Ayala del 14 gennaio 1998 e del sottosegretario Franco Corleone del 19 gennaio 1999, il sottoscritto si è dichiarato, con ampia motivazione, del tutto insoddisfatto per la smaccata infedeltà e partigianeria messa in atto al fine

di proteggere ad ogni costo un magistrato, che con il suo comportamento aveva indubbiamente menomato il prestigio della magistratura e danneggiato centinaia di cittadini;

malgrado i poco lodevoli precedenti nell'attività giudiziaria, evidenziati nelle menzionate interrogazioni, la mancanza assoluta di titoli di merito, di anzianità, di attitudini, avendo egli svolto solo funzioni di pretore civile e del lavoro e, quindi, mai funzioni requirenti o di legittimità, il C.S.M. ha destinato, al termine del mandato consiliare, il dottor Pivetti alla procura generale presso la Corte di cassazione con funzioni di sostituto;

come è risaputo, la procura generale non solo è contitolare con il Ministro di grazia e giustizia, dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati, ma istruisce tutte le procedure disciplinari e interviene altresì nel corso del procedimento relativo avanti la sezione disciplinare del C.S.M.;

tale assegnazione del Pivetti, risulta adottata in aperta violazione dei criteri stabiliti dal C.S.M. con le circolari n. 15098 del 30 novembre 1993 e 7162 del 28 aprile 1997 giacché tali disposizioni prevedono, per il rientro in ruolo dei magistrati cessati dal C.S.M., un concorso « virtuale », (dalle stesse circolari definito « un concorso simulato »), atto a verificare se, in astratto, il singolo magistrato rientrando, al momento della restituzione alle funzioni giudiziarie, abbia titolo o non per essere assegnato ad un determinato posto, solo prescindendosi dall'ordinaria procedura concorsuale reale, ma senza pregiudizio delle posizioni di altri interessati;

come detto, nelle circolari è stabilito che nella procedura del così detto « concorso virtuale » il riferimento obbligato è al « vincitore di concorso reale, collocato nell'ultima posizione utile »;

nel concorso « reale » del 1998, tre posti per sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione, espletato nella scorsa primavera, sono risultati vincitori i dottori Vincenzo Gambardella, Raf-

faele Ceniccola e Vincenzo Maccarone, tutti e tre con anzianità 1965 e con punteggio aggiuntivo perché applicati a quell'ufficio con funzioni di magistrati d'appello, l'ultimo dei quali precede di ben 205 posti il dottor Pivetti entrato in magistratura il 20 aprile 1967;

con tale assegnazione il dottor Pivetti ha superato ben 25 magistrati, che avevano chiesto di essere assegnati a quel posto, più anziani e più idonei di lui, alcuni con anzianità 1959, 1961, 1963 e 1965 e con funzioni requirenti direttive di procuratore della Repubblica presso il tribunale di sedi importanti quali Pavia e Novara o con funzioni requirenti di sostituto procuratore della Repubblica presso le corti di appello di Torino, Bari o Napoli;

di conseguenza, è stato così realizzato, a favore del dottor Pivetti, proprio « quell'indebito vantaggio e quell'ingiustificato sopravanzamento » che le circolari del C.S.M. intendono escludere, e che lo stesso dottor Marco Pivetti, del resto, quale componente di tale organo, aveva a suo tempo sdegnosamente stigmatizzato in un vemente intervento nella seduta del *plenum* del 9 novembre 1994, riportato nel notiziario n. 9 del settembre 1995, pagine 185 e seguenti, seduta nel quale era stato deliberato appunto il rientro in ruolo dei magistrati componenti del C.S.M. precedente;

il dottor Pivetti, in quella occasione, si era battuto per cambiare il contenuto della circolare, siccome, a suo dire, troppo favorevole ai magistrati rientranti dal C.S.M., sostenendo testualmente che tale circolare non prevedeva « una gara effettiva (anzi l'esclusione della gara) », perché « erano in discussione proprio principi di correttezza e di lealtà istituzionale » ..; che « l'onestà intellettuale pretende che la dichiarata volontà di cambiare la circolare abbia qualche conseguenza se non si tratta di una declamazione volta a darsi un alibi o a dare apparenza meno sgradevole a provvedimenti sostanzialmente privilegiati »; che « l'ex consigliere può trarre un indebito vantaggio dalla sua elezione al C.S.M., il

che è insostenibile e spero che tutti lo considerino tale, proprio in ragione di quei criteri di trasparenza e di correttezza istituzionale che occorre applicare nei fatti e non solamente declamare » ...; « credo che sia difficile contestare, del resto, che la circolare darebbe luogo a vantaggi "indebiti" per i consiglieri uscenti ove consentisse loro di avere qualcosa di più di ciò che potrebbero avere partecipando ad un normale concorso » ... « non bisogna consentire al consigliere uscente di avere un vantaggio indebito e cioè un posto che non sarebbe riuscito presumibilmente a raggiungere con un normale concorso » (questo l'antico pensiero dell'antico dottor Pivetti, prima ancora che avesse a sollecitare e ottenere il favore di disattenderlo a proprio vantaggio);

dopo tanta « predica », il dottor Pivetti, dimenticando i sacrosanti principi enunciati (da valere, evidentemente, per tutti ma non per lui stesso), ha difatti sollecitato ed ottenuto quel « privilegio indebito » contro il quale si era a suo tempo così strenuamente battuto;

in sintesi la riferita abnorme sequenza di privilegi e favoritismi lascia emergere come il dottor Pivetti, magistrato ad avviso degli interroganti gravemente inadempiente per lunghi anni rispetto ai propri doveri di operosità, di diligenza e di correttezza, abbia fruito in serie dei seguenti vantaggi: a) non esser stato sottoposto a procedimento disciplinare per quelli che agli interroganti appaiono ingiustificabili e sistematici comportamenti omissivi — della durata di anni e per centinaia di casi — indicati nella presente premessa; b) aver fruito e fruire della copertura indebita dell'Amministrazione, dimostrata anche dalle gravi inesattezze di fatto enunciate in Aula dai sottosegretari Ayala e Corleone e poste in luce nelle

repliche insoddisfatte ad entrambe le risposte alle precedenti interrogazioni; c) aver conseguito *contra legem*, la destinazione a sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, sorpassando, in carenza di titoli prevalenti e in una chiara assenza di validi presupposti di professionalità specifici e in altrettanto chiara presenza degli anzidetti abituali demeriti professionali, colleghi maggiormente titolati ed aspiranti alla predetta destinazione (destinazione, peraltro, implicante l'inopportunità che il dottor Pivetti possa essere delegato a rappresentare la Procura generale presso la Corte di cassazione in affari di natura disciplinare. Materia, questa, che dignità funzionale, livello di credibilità, e di idoneità professionale rendono la più lontana possibile da quella che è la comprovata identità professionale del medesimo);

il Ministro di grazia e giustizia è titolare dei poteri-doveri, di cui agli articoli 110, 107 secondo comma della Costituzione, nonché di cui agli articoli 10, 11, 14, 16 legge 24 marzo 1958, n. 195, articolo 13 R.D.L. 31 maggio 1946, 511 e articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 —:

quali influenza determinativa o favoreggiatrice risulti che abbia potuto avere, per il verificarsi di tali e tante situazioni di ingiusto vantaggio per il dottor Pivetti, la di lui appartenenza, e relativa azione politica, in seno alla corrente di Magistratura Democratica, quale attivista di essa in ambito nazionale;

quali altre ragioni, concorrenti o esclusive, possano eventualmente avere comunque operato alla determinazione della segnalata situazione, complessivamente antagonista rispetto persino al meno esigente dei criteri di correttezza nell'esercizio di ogni pubblica funzione. (3-03599)